

Cass., civ. sez. VI, del 28 maggio 2019, n. 14591

Con il primo motivo viene censurata la violazione degli artt. 141, 151 e 146, 2697 c.c. e 112 e 116 c.p.c. Deduce il ricorrente che, in caso di allontanamento del coniuge dalla casa familiare, che costituisce grave violazione dei doveri matrimoniali e di per sé ragione sufficiente per l'addebito della separazione, è tale coniuge, e non il coniuge abbandonato, a dover provare che l'allontanamento è dovuto all'intollerabilità della convivenza.

Con il secondo motivo viene censurata la violazione degli artt. 143, 151, 2697 c.c., nonché l'omessa valutazione di un fatto storico, perché il giudice del merito non ha applicato il principio in base a cui, dimostrata da parte del coniuge richiedente l'addebito l'inosservanza del dovere di fedeltà da parte dell'altro, si presume che sia stata tale inosservanza a determinare l'intollerabilità della convivenza, salvo che il coniuge responsabile provi, come fatto estintivo, che la crisi coniugale fosse da imputare a fatti diversi, operando in tal caso un'inversione dell'onere della prova. Nella specie, nessuna prova della mancanza di tale nesso è stata fornita dalla **G.**

Con il terzo motivo viene censurata la violazione degli artt. 143, 151, 2697 c.c., perché la Corte d'appello ha omesso un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, essendo tale comparazione necessaria per riscontrare se e quale incidenza abbiano rivestito le condotte dei coniugi nel determinarsi della crisi coniugale. Nella specie non è stata dedotta né provata alcuna violazione dei doveri coniugali compiuta dall'odierno ricorrente. Al contrario, è provato che la relazione extraconiugale della **G.** abbia avuto un peso fondamentale nel verificarsi della crisi.

I primi tre motivi — da trattarsi congiuntamente, denunciando entrambi la non corretta valutazione del materiale probatorio e l'erronea ripartizione dell'onus probandi — sono manifestamente infondati.

In primo luogo deve osservarsi che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale.

L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito (Cass. n. 18074/2014, par. 2.10; Cass. n. 4550/2011). In tema di onere della prova, questa Corte ha affermato che grava sulla parte che richiama, per l'inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis, Cass. 3923/2018, par. 2).

Nella specie la Corte d'appello ha imputato a una situazione di estrema e prolungata tensione tra i coniugi, tale da determinare l'impossibilità di prosecuzione di una civile convivenza, la causa della separazione, rilevando altresì che siffatta situazione si è verificata antecedentemente alla violazione dei doveri coniugali (obbligo di fedeltà e di coabitazione) da parte della **G.** Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, l'abbandono del tetto coniugale non giustifica l'addebito ove sia motivato da una

<http://www.fanpage.it/diritto>

giusta causa costituita dal determinarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza coniugale (Cass. 4540/2011).